



COMUNE DI CARSOLI

Provincia dell'Aquila

SERVIZIO ASSOCIATO di POLIZIA LOCALE
CARSOLI – ORICOLA – PERETO - ROCCA di BOTTE
Piazza della Libertà, 1 – Tel.: 0863908301 Fax: 0863995412



ORDINANZA N° 80/16

SERVIZIO POLIZIA AMMINISTRATIVA
Resp. Com.te POLIZIA LOCALE Stefano Zazza Tel. 0863-908319

IL SINDACO

PREMESSO che pervengono al Comune di Carsoli numerose segnalazioni da parte di cittadini, relative alla presenza sul territorio di terreni inculti ed abbandonati;

CONSIDERATO che la presenza sul territorio cittadino di terreni ed aree libere con presenza di erbe incolte, rovi, accumuli ed abbandoni di materiali di varia natura, per i quali i proprietari tralasciano qualsiasi intervento di manutenzione, possono provocare inconvenienti igienico-sanitari nonché potenziale rischio per la salute pubblica. La presenza di rifiuti di vario genere offre di fatto rifugio per animali randagi, per roditori, oltre che per insetti strisciante e alati che completano il loro ciclo vitale nei luoghi trascurati e con accumulo di materiale vegetale, che possono rappresentare veicoli e vettori di malattie per l'uomo;

CONSIDERATO ALTRESI' che con l'approssimarsi della stagione calda gli inconvenienti igienico-sanitari sopra riferiti risultano aggravati dall'aumento della temperatura che, peraltro, facilita la propagazione di incendi, in quanto la vegetazione infestante risulta particolarmente abbondante e secca;

ACCERTATO che tali circostanze oltre ad essere lesive per il pubblico decoro possono rappresentare pericolo per la salute pubblica, fornendo un habitat ideale per la proliferazione di insetti ed animali;

RITENUTO che nell'ambito del territorio comunale debbano essere eliminate tutte quelle situazioni che possono determinare eventuali pericoli per la pubblica e privata incolumità;

RITENUTO QUINDI NECESSARIO, per le motivazioni esposte in precedenza, di dover provvedere in merito, obbligando i proprietari dei terreni ed aree libere presenti sul territorio cittadino, ad assicurarne la costante manutenzione, con il taglio della vegetazione incolta, degli arbusti, delle sterpaglie e quanto altro possa essere causa di incendio, al fine di scongiurare rischi derivanti da incendio o proliferazione di infestanti, oltre che prevenire rischi per la salute e l'incolumità pubblica;

Visto il Regio Decreto 27 luglio 1934, n. 1265 (Testo unico leggi sanitarie)

Vista la Legge 833/78 e ss.mm.ii.;

Visto il D. L.vo 267/2000;

ORDINA

Ai proprietari, possessori, usufruttuari, conduttori o detentori a qualunque titolo di terreni e aree libere ubicate nel territorio comunale:

- 1) Di tenere i terreni e le aree libere, sgombri da sterpaglie, cespugli, rovi, ramaglie, erbe, mediante taglio periodico della vegetazione, al fine di evitare rischi derivanti da incendio o proliferazione di infestanti, oltre che prevenire rischi per la salute e l'incolumità pubblica;
- 2) Di rimuovere dagli stessi il materiale di qualsiasi natura accumulato, che possa offrire rifugio ad animali potenziali veicoli di malattie o comunque di inconvenienti igienico-sanitari;

AVVERTE

Le attività di vigilanza e controllo delle violazioni alla presente Ordinanza saranno avviate decorsi giorni 10 (dieci) dalla data di pubblicazione della stessa, al fine di consentire alla cittadinanza la compiuta informazione e conoscenza degli ordini e delle avvertenze in essa contenuti;

Le violazioni alla presente Ordinanza, ai sensi dell'art. 7 bis del D. L.gvo 267/2000, sono punite con la sanzione amministrativa pecuniaria da Euro 25,00 ad Euro 500,00 secondo le procedure previste dalla Legge 689/81;

Nel caso di recidiva la sanzione amministrativa pecuniaria sarà raddoppiata, anche se si è proceduto al pagamento mediante oblazione. La recidiva si verifica qualora venga accertata la stessa violazione nell'anno;

Avverso la presente Ordinanza è ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo della Regione Abruzzo entro 60 (sessanta) giorni dalla pubblicazione all' Albo Pretorio secondo le modalità di cui alla Legge 06/12/1971 n. 1034 ovvero, in alternativa, ricorso straordinario al Capo dello Stato ai sensi del D.P.R. 24/11/1971 n. 1199 entro 120 (centoventi) giorni dalla pubblicazione all'Albo Pretorio;

AVVERTE ALTRESI'

L'accertamento, da parte degli Organi competenti, di eventuali fattispecie determinanti un grave, concreto e imminente pericolo per la salute pubblica, comporterà l'adozione di specifica Ordinanza Sindacale contingibile e urgente a carico del responsabile la cui inottemperanza sarà comunicata alla Autorità giudiziaria ai sensi dell'art. 650 C.p., fatta salva ogni altra situazione che possa configurare diversa fattispecie di rilevanza penale;

DISPONE

La pubblicazione all'Albo Pretorio della presente Ordinanza ;

La pubblicazione della stessa sul sito Internet del Comune di Carsoli e la diffusione più ampia possibile tramite i mezzi di comunicazione locali;

La vigilanza sull'osservanza della presente Ordinanza è affidata a tutte le forze dell'Ordine.

Dalla residenza Municipale lì 22.03.2016

il Sindaco
F.to (Avv.to Velia Nazzarro)